



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 322/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VILLORBA (TV) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTA nota del 17 giugno 2016 (prot. n. 33003) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto (CO.RE.COM.) ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Villorba a seguito della segnalazione presentata dai sigg.ri Diego Zanatta, Franco Furlanetto, Giovanni Zambon, Vilfred Moneta per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla distribuzione “*porta a porta e, in vari locali pubblici, di fascicoli informativi con lo stemma del Comune di Villorba a nome del Sindaco, inerente all'attività effettuata dell'ente negli ultimi cinque anni*”, ad una “*riunione in sala consiliare che si è svolta venerdì 20 maggio 2016 [...] alla presenza dell'assessore regionale Manuela Lanzarin*” e alla “*concessione del patrocinio per la realizzazione dell'evento dal titolo «Miss Fest Play Villorba»*”. In particolare il Comitato ha rilevato “*la mancanza di impersonalità della pubblicazione riportante l'intestazione «Comune di Villorba 2011/ 2016. Cosa abbiamo fatto-Giugno 2016», riportante in prima pagina lo stemma del Comune e una lettera del Sindaco Marco Serena ai propri concittadini*” ed ha disposto “*all'unanimità di segnalare a codesta Autorità la violazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Villorba*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 15 giugno 2016 con la quale il Sindaco di Villorba ha trasmesso, seppur oltre il termine assegnato, al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la pubblicazione denominata “*Villorba 2011-2016. Cosa abbiamo fatto*” non è stata predisposta né diffusa da parte dell'amministrazione comunale, ma trattasi di comunicazione di tipo politico, distribuita alle famiglie del territorio comunale durante il periodo di campagna elettorale con distribuzione porta a porta (nell'ultima pagina compare la dicitura “*committente responsabile: Bruno Sonego*”);
- la riunione tenutasi presso la sala consiliare in data 20 maggio 2016 si è svolta tra l'Assessore regionale e le associazioni locali per parlare di volontariato. Come da richiesta dell'assessore regionale il Sindaco di Villorba ha provveduto a coinvolgere le associazioni villorbesi tramite lettera inoltrata a mezzo posta elettronica in data 13 maggio 2016. La locandina dell'incontro è stata affissa nelle bacheche comunali ed inserita nella pagine *facebook* del comune;
- l'evento “*Miss Fest Play Villorba*” si è svolto dal 27 al 29 maggio 2016 ed è stato organizzato dalla Pro Loco di Villorba. Il patrocinio dell'evento è stato concesso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con deliberazione della Giunta e le attività di comunicazione si sono svolte a cura dei promotori;

PRESA VISIONE della pubblicazione denominata “*Villorba 2011-2016. Cosa abbiamo fatto*”, allegata alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

CONSIDERATO che la pubblicazione denominata “*Villorba 2011-2016. Cosa abbiamo fatto*” è un’iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all’Amministrazione comunale di Villorba in quanto reca il logo del Comune e l’indicazione “*Marco Serena Sindaco di Villorba*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata con la pubblicazione "*Villorba 2011-2016. Cosa abbiamo fatto*" non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella predetta pubblicazione ben avrebbero potuto essere diffuse in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale pubblicazione riporta il logo dell'Ente e l'indicazione del Sindaco e appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale uscente e del suo Sindaco;

RITENUTO, invece, che le altre iniziative oggetto di segnalazione (riunione del 20 maggio nella sala consiliare e manifestazione "*Miss Fest Play Villorba*") non appaiono connesse a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall'amministrazione comunale di Villorba in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione della pubblicazione "*Villorba 2011-2016. Cosa abbiamo fatto*" integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Villorba, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata con la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblicazione “Villorba 2011-2016. Cosa abbiamo fatto”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi-Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco-80143 Napoli” o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Villorba e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi